

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 2

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'integrazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa.

(1)(2)(3)(4)

2. L'Amministrazione regionale concede, altresì, contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, con particolare riguardo a:

a) iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori degli Istituti di patronato;

b) iniziative di informazione e divulgazione nei confronti dei cittadini;

c) iniziative di studio e di ricerca su problemi assistenziali, sanitari, previdenziali e di tutela sociale anche finalizzate a campagne di prevenzione della popolazione.

(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2013